



Procedura Parti Correlate

Cerved Information Solutions S.p.A.



Indice

1. Ambito di applicazione	3
2. Definizioni	3
3. Individuazione delle parti correlate	4
4. Registro delle parti correlate e individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza	5
5. Esame dell'operazione ed informativa al comitato parti correlate	5
6. Operazioni di minore rilevanza	6
7. Procedure relative alle operazioni di maggiore rilevanza.....	7
8. Operazioni di competenza dell'assemblea.....	7
9. Operazioni per il tramite di società controllate	8
10. Delibere quadro	8
11. Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni e informativa al pubblico e alla consob.....	9
12. Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della procedura	9
13. Disposizioni finali	11

1. Ambito di applicazione

- 1.1. La presente Procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Cerved Information Solutions S.p.A. (“**Cerved**” o la “**Società**”) in attuazione dell’art. 2391-bis del codice civile e del Regolamento Parti Correlate (come di seguito definito) e individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Cerved, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
- 1.2. La Società si qualifica come “società di recente quotazione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento Parti Correlate (come di seguito definito) e intende avvalersi della disciplina prevista dall’art. 10 del Regolamento Parti Correlate in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite), restando inteso che, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate, la Società non potrà qualificarsi come di “recente quotazione” a partire dalla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione.

2. Definizioni

- 2.1. Nella presente Procedura si intendono per:
 - a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori di Cerved riconosciuti dalla Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - b) “**Amministratori non Correlati**”: gli Amministratori di Cerved diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
 - c) “**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il Comitato Controllo e Rischi istituito ai sensi del principio 7.P.4 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - d) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Cerved (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - e) “**Gruppo Cerved**”: l’insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di Cerved;
 - f) “**Interesse Significativo**”: si intende l’interesse di una parte correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale parte correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un’Operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate e collegate, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 21 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-09-2010;
 - g) “**Operazione/i con Parte/i Correlata/e**” ovvero “**Operazione/i**”: in conformità con quanto disposto dall’Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Cerved (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo;
 - h) “**Operazioni di Importo Esiguo**”: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 200.000;

- i) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che alla Società che saranno considerate cumulativamente – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate;
 - j) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
 - k) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società;
 - l) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui al successivo Paragrafo 3;
 - m) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - n) **“Regolamento Parti Correlate”**: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
 - o) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
 - p) **“Testo Unico della Finanza”**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.2. I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Parti Correlate.

3. Individuazione delle parti correlate

3.1. Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di Cerved in conformità a quanto stabilito dall’Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate:

- a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (da considerare a loro volta quali parti correlate):
 - (i) controllano¹ Cerved, ne sono controllati, o sono sottoposti a comune controllo;
 - (ii) detengono² una partecipazione in Cerved tale da poter esercitare una influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) controllano congiuntamente³ Cerved;
- b) le società collegate⁴ a Cerved;
- c) le *joint venture*⁵ cui partecipa Cerved

¹ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, il “controllo” “è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività”. Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un’entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

² Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, l’“influenza notevole” “è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo”. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

³ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, il “controllo congiunto” “è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

⁴ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, “una società collegata è un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto”.

⁵ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, una “joint venture” è “un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto”.

- d) gli amministratori ed i sindaci effettivi di Cerved, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di Cerved o del soggetto che controlla Cerved⁶;
 - e) gli stretti familiari dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
 - f) un'entità nella quale uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole, ovvero detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - g) i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e dei dirigenti della Società o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.
- 3.2. Il Comitato Parti Correlate provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 3.1. Ove un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato, troverà applicazione quanto previsto dal successivo paragrafo 5.5.
- 3.3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del paragrafo 3.1.

4. Registro delle parti correlate e individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

- 4.1. Cerved istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente capitolo 3.
- 4.2. La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dalla funzione Amministrazione e Finanza di Cerved che avrà cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.
- 4.3. La funzione Amministrazione e Finanza di Cerved provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società e (ii) comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di Cerved o del soggetto che controlla Cerved l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente paragrafo 3.1.
- 4.4. Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di Cerved o del soggetto che controlla Cerved sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria della funzione Amministrazione e Finanza di Cerved qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

5. Esame dell'operazione ed informativa al comitato parti correlate

- 5.1. I soggetti che intendono effettuare un'operazione devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel registro delle Parti Correlate predisposto ai sensi del precedente capitolo 4. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione della relativa operazione è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nell'elenco delle Parti Correlate della Società.

⁶ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, per "dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono "i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività" di Cerved.

- 5.2. Il soggetto che intende compiere un'Operazione con una Parte Correlata individuata ai sensi del precedente paragrafo, diversa dalle Operazioni di Importo Esiguo, informa tempestivamente l'Amministratore Delegato della Società.
- 5.3. L'Amministratore Delegato, previo parere del Comitato Parti Correlate ove ritenuto opportuno in considerazione di dubbi in merito alle dimensioni dell'Operazione, valuta se l'Operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fra le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura.
- 5.4. Quando un'Operazione con Parte Correlata è ritenuta probabile e non esentata ai sensi della presente Procedura o del Regolamento Parti Correlate, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società consegna tempestivamente al Comitato Parti Correlate una comunicazione scritta contenente una sintesi dell'operazione indicando:
- la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
 - la natura della correlazione;
 - se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
 - le condizioni dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle modalità di determinazione del corrispettivo, dei termini e delle condizioni;
 - l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione; e
 - le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.
- 5.5. In base alle informazioni comunicate ai sensi del precedente paragrafo 5.4, qualora un membro del Comitato Parti Correlate sia, rispetto ad una specifica operazione, un Amministratore Correlato, lo stesso informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comitato e, qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, le funzioni del Comitato saranno attribuite al collegio sindacale per la specifica Operazione.

6. Operazioni di minore rilevanza

- 6.1. L'organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione da parte delle competenti funzioni di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere. Nell'espletamento della propria attività il Comitato potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti.
- 6.2. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.3. Successivamente alla deliberazione dell'organo competente in ordine all'Operazione, ove necessario, la funzione Amministrazione e Finanza comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla funzione cui appartiene il soggetto che deve eseguire l'Operazione stessa e che ha attivato la procedura ai sensi del precedente paragrafo 5.1.
- 6.4. Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento Parti Correlate:
- l'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;

- b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- 6.5. La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

7. Procedure relative alle operazioni di maggiore rilevanza

- 7.1. Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza viene applicata la procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza disciplinata nel precedente capitolo 6, in considerazione della decisione della Società di avvalersi della facoltà attribuita dall'articolo 10 del Regolamento Parti Correlate alle società di recente quotazione fermo restando che le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

8. Operazioni di competenza dell'assemblea

- 8.1. Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, mutatis mutandis, le medesime procedure indicate nei precedenti capitoli 6 e 7. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 8.2. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 8.3. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'Operazione – ove previsto dallo statuto della Società e fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.
- 8.4. In caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse senza l'applicazione di

quanto disposto dai precedenti capitoli 6 e 7 e dal presente capitolo 8, a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d) del Regolamento Parti Correlate. Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) del Regolamento Parti Correlate sono negative, l'Assemblea delibera con le modalità di cui al precedente paragrafo 8.3; in caso contrario, troverà applicazione l'articolo 13, comma 6, lettera e) del Regolamento Parti Correlate.

9. Operazioni per il tramite di società controllate

- 9.1. Le procedure indicate nei precedenti capitoli 6, 7 e 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società controllata dalla Società e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni), per scelta autonoma, prescrizioni di codici di autodisciplina adottati o per imposizione di legge, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.
- 9.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Parti Correlate, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti capitoli 6 e 7 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate autonomamente compiute dalle società controllate dalla Società.
- 9.3. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività, i pareri previsti nei capitoli 6, 7 e 8 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

10. Delibere quadro

- 10.1. Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Parti Correlate, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione di Cerved. In tal caso le delibere-quadro:
 - a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
 - b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.2. Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.
- 10.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cerved, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro.
- 10.4. In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, Cerved pubblica un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento Parti Correlate qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie indicate individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Parti

Correlate.

- 10.5. Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti capitoli 6 e 7.

11. Adempimenti successivi all'esecuzione delle operazioni e informativa al pubblico e alla consob

- 11.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle Operazioni precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o eseguite da organi delegati (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società al compimento di specifiche operazioni), incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del capitolo 10.
- 11.2. In particolare, devono essere comunicate al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione le misure introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'operazione.
- 11.3. I soggetti che, ad esito delle procedure disciplinate dalla presente Procedura, hanno concluso Operazioni con Parti Correlate comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società le Operazioni eseguite. Il Dirigente Preposto cura la comunicazione alla funzione Amministrazione e Finanza per l'aggiornamento del registro delle Operazioni con Parti Correlate.
- 11.4. Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Parti Correlate, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.
- 11.5. Le società controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate. In particolare, le società controllate inviano all'Amministratore Delegato della Società:
- a) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;
 - b) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

12. Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della procedura

- 12.1. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Cerved, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del

codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di Cerved.

- 12.2. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 12.3. Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:
- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
 - b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 12.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di Cerved investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) del Regolamento Parti Correlate;
 - c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza la Società dovrà rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera c) del Regolamento Parti Correlate;
 - d) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Cerved nonché alle Operazioni con società collegate a Cerved, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.
- 12.4. Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto medesimo, possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente in deroga a quanto disposto nei precedenti capitoli 6 e 7 – e fermi rimanendo gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento Parti Correlate – a condizione che:
- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle Operazioni stesse;
 - b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di Cerved;
 - c) il Consiglio di Amministrazione di Cerved, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale di Cerved riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di Cerved e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento Parti Correlate;
 - e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea Cerved metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 12.5. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di società controllate.

13. Disposizioni finali

- 13.1. Il Consiglio di Amministrazione di Cerved valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere preventivo del Comitato Parti Correlate ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Parti Correlate.
- 13.2. Il Collegio Sindacale di Cerved vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società.
- 13.3. La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione; le relative previsioni hanno effetto a far data dall'ammissione a quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 13.4. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.